



COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza N. 3 del 17/01/2021

OGGETTO: Divieto di accensione dei falò in occasione della manifestazione popolare per i festeggiamenti di San Sebastiano patrono di Accadia.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per COVID-19;

Visto il D.P.C.M. del 13.10.2020 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto e al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. del 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Visto il DPCM 16 gennaio 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 ;

Visto l'articolo 54 del D.lgs n.267/2000 che consente al Sindaco, quale Ufficiale di Governo di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 57 del R.D. n. 773 del 18/06/1931 e s.m.i. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) il quale prevede che l'accensione di fuochi in luogo abitato, nelle sue adiacenze, lungo le vie pubbliche o in direzione di esse debba essere autorizzata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;

Visto l'articolo 68 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Accadia che prevede in tutto il territorio comunale il divieto, senza autorizzazione, di accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili;

Vista l'imminenza della festa di San Sebastiano patrono di Accadia del 20 gennaio 2021 che tradizionalmente prevede l'accensione di falò;

Considerato che l'accensione dei tradizionali Falò commemorativi rappresentano una manifestazione popolare che si svolge sia in area pubblica che aperta all'uso pubblico, a cui partecipano, come per gli anni passati, con un notevole afflusso di persone soprattutto giovani, provenienti anche dei paesi limitrofi, favorendo occasioni di assembramento;

Visto il D. Lgs n. 152/2006 (Testo unico sull'ambiente) e s.m.i.;

Richiamato l'art. 50 e l'art. 54, comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000, trattandosi di provvedimento a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

Considerato che vi è necessità di evitare situazioni di assembramento, rilevato che continuano a registrarsi ancora casi positivi sul territorio Comunale;

Al fine di tutelare la salute pubblica

ORDINA

Il divieto di accensione dei tradizionali Falò commemorativi in occasione della manifestazione popolare per festeggiamenti di San Sebastiano patrono di Accadia nella giornata del 20 gennaio 2021 nelle aree pubbliche o ad uso pubblico e private .

RAMMENTA

Ai sensi dell'articolo 1 comma 10 lett. n) del DPCM 16 gennaio 2021, "Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere e altri analoghi eventi;

RAMMENDA ALTRESÌ

A tutti i cittadini che l'intera regione Puglia è inserita in zona **ARANCIONE**:

- è obbligatorio sull'intero territorio nazionale ***"avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi"***. Le uniche deroghe sono per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Resta inoltre fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione anche all'interno delle abitazioni private, quando ci si trova in presenza di persone non conviventi.

- **divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- **possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell'ambito del territorio comunale**, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

- possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

- **sospensione delle attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**. Possono fare asporto, i bar sino alle 18 e i ristoranti, pizzerie sino alle 22, o consegna a domicilio senza limitazione di orario; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; **resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

- **per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.**

AVVERTE

Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 comporta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato d'illecito penale e/o amministrativo, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00; e la sanzione per la violazioni amministrativo, previste da specifiche disposizioni di legge, alla presente ordinanza con la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000).

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti

dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a: Alla Prefettura di Foggia, Al Comando Stazione Carabinieri di Accadia, Al Comando di Polizia Locale di Accadia.

DISPOSIZIONI FINALI

la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio "on line", ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta.

Accadia, li 17/01/2021

Il Sindaco
DE PAOLIS AGOSTINO